



Comune di Castel Focognano

(Provincia di Arezzo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. **47** del 28-11-2022

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE DI CUI AL TITOLO VII, CAPO II DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2014, N. 65.

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di novembre alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze del Palazzo Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello i componenti del Consiglio:

Ricci Lorenzo	P	Borri Andrea	P
Rosini Marco	P	Ciabatti Walter	P
Cavallucci Paolo	P	RUSSO CIRO	P
PIETRINI GIUSEPPE	P	INNOCENTI MORENO	P
SASSOLI DARIO	P	Bianchi Manuel	P
Chianucci Rosetta	P	Piantini Roberto	P
Agostini Katia	P		

Ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0

Risultato della votazione:

Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuiti: 4

Presiede l'adunanza
Assiste il segretario comunale
incaricato della redazione del processo verbale.

Lorenzo Ricci
LETIZIA ARIENZO

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE DI CUI AL TITOLO VII, CAPO II DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2014, N. 65.**

VISTA la proposta n. 53 del 22-11-2022,

CON la seguente votazione espressa in forma palese:

Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuti: 4;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende la parola l'assessore Rosini Il tecnico ci ha lavorato con l'approvazione della giunta . il regolamento risulta necessario per evitare la discrezionalità delle sanzioni legislative pecunarie su opere abusive. La dove si preve un importo minimo di 1000 e max 5000 senza criterio di ripartizione.

In base alle dritte della regione era necessario che si applicasse un senso di giustizia, si va da abuso edilizio inteso come cubature materiali metrature ad una semplice difformità di presentazione di pratiche od errori nella pratica.il regolamento Intende risolvere queste piccole problematiche . ripartizione delle multe in base agli abusi effettuati, prima non lo potevamo fare. Se lo volete leggere , se ci sono domande la prossima volta si possono dibattere.

Si pone in votazione, contrari nessuno, astenuti: Russo, Piantini, Innocenti, Bianchi il resto favorevole, approvato a maggioranza.

RICHIAMATI:

- il DPR 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, Norme per il governo del territorio;
- il Regolamento Edilizio Unico dei Comuni del Casentino approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 02 del 01 marzo 2017;

PREMESSO che:

- la normativa vigente ed in particolare del titolo VII, capo II della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 stabiliscono sanzioni amministrative pecunarie relative all'attività edilizia-urbanistica entro limiti minimi e massimi;
- l'Amministrazione ha ritenuto opportuno disciplinare, nel proprio potere decisionale, alcune sanzioni indicando le modalità di calcolo e le procedure al fine di limitare la discrezionalità e garantire un comportamento equo in relazione alle diverse fattispecie e casistiche di intervento;

CONSIDERATO che a tal fine è stato predisposto dal dipendente Ufficio Tecnico, 2^a area "Assetto del Territorio, Urbanistica, Edilizia, etc ..." un apposito "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni di cui al titolo VII, capo II della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65" riguardante in particolare l'applicazione della sanzione per il rilascio delle "Attestazione di conformità in Sanatoria", ex art. 209, comma 2, lett. b) e la disciplina per la rettifica di errori materiali di rappresentazione contenuti nei titoli abilitativi agli atti del Comune e nei titoli abilitativi relativi ai vari Condoni Edilizi, sia rilasciati che in corso di rilascio, con i relativi modelli; il tutto allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale:

- Mod. A - istanza di rettifica di errori di rilievo;
- Mod. B - dichiarazione sostitutiva del tecnico rilevatore circa l'esistenza di mero errore materiale di rappresentazione di uno stato di fatto diverso da quello risultante dagli elaborati a corredo dell'atto abilitativo;
- Mod. C - procedura per l'applicazione della sanzione pecuniaria, ex art. 206 bis L.R.T. n. 65/14, nel caso di opere ed interventi edilizi su immobili con destinazione d'uso residenziale, eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo ed ultimati in data anteriore al 17 marzo 1985;
- Mod. D - calcolo della sanzione di cui all'art. 206 bis della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65;

RITENUTO, pertanto opportuno approvare il suddetto *“Regolamento per l'applicazione delle sanzioni di cui al titolo VII, capo II della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65”*, al fine di limitare la discrezionalità e garantire un comportamento equo in relazione alle diverse fattispecie e casistiche, riguardante in particolare: la disciplina per la rettifica di errori materiali di rappresentazione contenuti nei titoli abilitativi agli atti del Comune e nei titoli abilitativi relativi ai vari Condoni Edilizi, sia rilasciati che in corso di rilascio; l'applicazione delle sanzioni amministrative per il rilascio delle *“Attestazione di conformità in Sanatoria”*, ex art. 209, comma 2, lett. b); nonché la disciplina per l'applicazione della sanzione pecuniaria, ex art. 206 bis L.R.T. n. 65/14 con relativa modalità di calcolo;

CONSIDERATO che analoga tipologia di regolamento è stata approvata da altri Comuni della vallata del Casentino, in analogia con quanto approvato in sede di approvazione del Regolamento Edilizio Unico dei Comuni del Casentino;

ACCERTATA la propria competenza all'approvazione del presente atto ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera b) del D.lgs. 18/8/2000 n. 267;

ACCERTATO che in fase istruttoria è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, parere allegato;

RICHIAMATE le premesse che costituiscono parte integrante del dispositivo del presente atto,

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1) di approvare l'allegato *“Regolamento per l'applicazione delle sanzioni di cui al titolo VII, capo II della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65”*, riguardante in particolare: la disciplina per la rettifica di errori materiali di rappresentazione contenuti nei titoli abilitativi agli atti del Comune e nei titoli abilitativi relativi ai vari Condoni Edilizi, sia rilasciati che in corso di rilascio; l'applicazione delle sanzioni amministrative per il rilascio delle *“Attestazione di conformità in Sanatoria”*, ex art. 209, comma 2, lett. b); nonché la disciplina per l'applicazione della sanzione pecuniaria, ex art. 206 bis L.R.T. n. 65/14 con relativa modalità di calcolo.

2) di approvare, conseguentemente, i seguenti modelli appositamente predisposti per l'attuazione del suddetto approvato *“Regolamento”*, facendo presente che gli stessi potranno essere adeguati e/o integrati da parte del competente Ufficio Comunale per eventuali e successivi adeguamenti normativi nonché per eventuali esigenze che potranno verificarsi in fase di effettiva applicazione di quanto previsto nella norma e nel regolamento di cui trattasi:

- Mod. A - istanza di rettifica di errori di rilievo;

- Mod. B - dichiarazione sostitutiva del tecnico rilevatore circa l'esistenza di mero errore materiale di rappresentazione di uno stato di fatto diverso da quello risultante dagli elaborati a corredo dell'atto abilitativo;

- Mod. C - procedura per l'applicazione della sanzione pecuniaria, ex art. 206 bis L.R.T. n. 65/14, nel caso di opere ed interventi edilizi su immobili con destinazione d'uso residenziale, eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo ed ultimati in data anteriore al 17 marzo 1985;

- Mod. D - calcolo della sanzione di cui all'art. 206 bis della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.

3) di incaricare il responsabile della 2^a area *“Assetto del Territorio, Urbanistica, Edilizia, etc ...”* di eseguire le successive procedure di cui all'art. 13 del vigente Statuto Comunale previa pubblicazione dell'adottato regolamento all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune per 15 (*quindici*) giorni consecutivi e successivi all'avvenuta esecutività della presente deliberazione, con la precisazione che tale suddetto regolamento entrerà in vigore dopo tale pubblicazione.

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ricci Lorenzo

dr. ARIENZO LETIZIA